

**STATUTO DELL'ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE DELL'ORDINE
DEGLI AVVOCATI DI TEMPIO PAUSANIA**

(COME MODIFICATO CON DELIBERA DEL 10.6.2019)

Art. 1 Disposizioni preliminari ed oggetto (in modifica dell'art. 1 dello statuto del 29.7.2011-approvato con delibera assunta in pari data dal C.d.o di Tempio Pausania)

Il presente Statuto disciplina il funzionamento dell'Organismo di Mediazione–OdM-organismo non autonomo istituito dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Tempio Pausania, come modificato con delibera del 10.6.2019 del C.d.O. di Tempio Pausania, rispetto alla sua originaria formulazione approvata con delibera del 29.7.2011 e successive modifiche , ed avente ad oggetto il servizio relativo al ricorso alla negoziazione, alla conciliazione, all'arbitrato e a tutte le tecniche e procedure di prevenzione e risoluzioni stragiudiziali delle controversie anche on line.

L'Organismo ha quale scopo sociale quello di prestare i servizi di mediazione, risoluzione stragiudiziale delle controversie ai sensi del D. Lgs. 28/10 tra persone fisiche e/o giuridiche aventi domicilio o sede sociale in Italia o all'estero.

La sua attività è coordinata al Regolamento della procedura adottata con delibera del 29.7.2011 e successive modifiche, del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Tempio Pausania.

L'Organismo ha altresì lo scopo di organizzare e realizzare corsi di formazione in materia di conciliazione e/o mediazione. Qualora previsto dalla normativa al momento vigente, l'organismo potrà rilasciare attestati di frequenza ai corsi o, se consentito dalla legge, certificati abilitativi all'attività o professione di mediatore.

Inoltre, l'Organismo potrà svolgere attività di studio e promozione culturale in materia di mediazione e soluzione alternativa delle controversie mediante convegni, seminari, corsi, tavole rotonde, pubblicazioni, studi, ricerche, ecc., al fine di agevolare, con qualsiasi forma di comunicazione, la conoscenza e lo sviluppo delle tecniche e risoluzioni delle problematiche inerenti la mediazione e tutte le altre soluzioni alternative alle controversie.

TITOLO I ORDINAMENTO INTERNO

Art. 2 Sede dell' O.d.M.

1-L'O.d.M. svolge le sue funzioni presso i locali messi a disposizione dal presidente del Tribunale di Tempio Pausania, in conformità con l'art. 18 D.lgs n.

28/10, nella sede del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Tempio Pausania, sita presso il Tribunale di Tempio Pausania, Via Limbara n. 1;

Art. 3 Personale dipendente- segreteria (in modifica dell'art. 4 dello statuto del 29.7.2011-approvato con delibera assunta in pari data dal C..d.o di Tempio Pausania)

1-L'O.d.M. si avvale del personale dipendente del C.d.O., in ragione delle cogenti esigenze, per svolgere i compiti di Segreteria.

2-Il personale ha l'obbligo della riservatezza e gli è fatto espressamente divieto di assumere obblighi o diritti connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, ad eccezione di quelli strettamente inerenti alla prestazione del servizio, nonché di percepire compensi direttamente dalle parti.

Art. 4 Composizione dell' O.d.M (in modifica dell'art. 4 dello statuto del 29.7.2011-approvato con delibera assunta in pari data dal C..d.o di Tempio Pausania)

1- Il Consiglio direttivo è composto dal Presidente del C.d.O., che ne fa parte di diritto e lo presiede, dal consigliere Tesoriere del C.d.O., che svolge le medesime funzioni nell'O.d.M., e da n. 4 membri eletti dal C.d.O., scelti tra gli iscritti all'Albo degli Avvocati di Tempio Pausania.

2-I componenti del consiglio direttivo sono individuati tra i soggetti che hanno i seguenti requisiti di onorabilità: a) non aver riportato condanne definitive per delitti non colposi o a pena detentiva non sospesa; b) non essere incorsi nell'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici; c) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza; d) non aver riportato sanzioni disciplinari definitive.

3-I Componenti del Consiglio direttivo dell'O.d.M. svolgono le loro funzioni a titolo gratuito.

4-Il Responsabile dell'O.d.M viene nominato dal C.d.o di Tempio Pausania. L'OdM alla prima riunione nomina il suo Segretario. I componenti dell'O.d.M restano in carica per la durata di anni 4 e, comunque, per il periodo coincidente a quello del mandato del Consiglio dell'Ordine e sono rieleggibili.

5-In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi motivo di uno o più componenti del consiglio direttivo, il consiglio dell'Ordine, entro giorni 30 dalla cessazione, provvede alla sua sostituzione, nominando un nuovo componente che resta in carica sino allo scadere del mandato e comunque sino all'insediamento del nuovo OdM.

7. Il componente dell'ODM che, senza giustificato motivo, rimanga assente a tre sedute consecutive decade dall'incarico; la relativa delibera è adottata dal Consiglio dell'Ordine che provvede contestualmente alla sua sostituzione.

8- I componenti del consiglio direttivo non possono ricoprire incarichi in procedure amministrative dalla camera arbitrale e di conciliazione, ovvero svolgere ogni altra attività che ne possa compromettere l'indipendenza e l'autonomia.

9- I componenti del consiglio direttivo non possono ricevere indennità diverse dal rimborso delle spese sostenute per l'adempimento del mandato.

10- Il Consiglio dell'Ordine è tenuto a stipulare polizza assicurativa di importo non inferiore a 500.000,00 euro per le conseguenze patrimoniali comunque derivanti dallo svolgimento del servizio di mediazione da parte dell'O.d.M.

Art. 5 funzioni del direttivo dell'O.d.M. (in modifica dell'art. 4 dello statuto del 29.7.2011-approvato con delibera assunta in pari data dal C.d.o di Tempio Pausania)

1-L'O.d.M. è tenuto a redigere ed aggiornare periodicamente l'Elenco dei Mediatori e a sottoporlo al C.d.o. per la ratifica.

2- Il consiglio direttivo, ferme le competenze degli altri Organi, ha i seguenti compiti:

a) procedere alla nomina del proprio segretario, curare l'organizzazione e gestione dell'organismo, verificare il rispetto dei requisiti dei mediatori secondo il presente statuto, la normativa vigente, il regolamento e secondo criteri di imparzialità ed idoneità al corretto e sollecito espletamento dell'incarico.

b)-Decidere in merito all'elenco dei mediatori , adottando ogni provvedimento inerente la designazione/ sostituzione dei mediatori riguardo la tenuta , l'aggiornamento dell'elenco , ivi compresa la revoca delle nomine e l'esclusione degli elenchi;

c)-adottare i provvedimenti inerenti la designazione/sostituzione del mediatore con riguardo a ciascun singolo procedimento di mediazione, ivi comprese le istanze di ricsuazione del mediatore o dei suoi ausiliari;

d)- esaminare esposti nei confronti dei mediatori;

e)- Vigilare sul rispetto da parte del Mediatore designato agli obblighi cui è tenuto;

f)- provvedere ove necessario, alla sospensione del Mediatore dell'esercizio dell'opera di mediazione, o , nei casi più gravi, alla sua cancellazione dall'elenco dei mediatori;

g)- trasmettere, a far data dal secondo anno di iscrizione nel Registro, entro il 31 marzo di ogni anno successivo il rendiconto della gestione su modelli predisposti dal Ministero;

h)- predisporre il rendiconto contabile finanziario;

i)- individuare la tariffa da applicare nel caso in cui il valore della lite sia indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sul valore della lite o il mediatore, in corso di procedimento abbia individuato un valore reale maggiore di quello dichiarato dalle parti, sino al limite di 250.000,00;

l)-consentire gratuitamente il tirocinio assistito dei mediatori;

m)-provvedere ad ogni altro incumbente o attività necessari allo svolgimento del servizio di mediazione ai sensi del D.lgs n. 128/2010, del D.M n. 145/2011 e del regolamento dell'O.d.M;

Art. 6 Funzioni del responsabile dell'organismo (in modifica dell'art. 4 dello statuto del 29.7.2011-approvato con delibera assunta in pari data dal C.d.o di Tempio Pausania)

1-Il Presidente , convoca e coordina le sedute del direttivo dell'O.d.M.

2-Il Responsabile dell'ODM, può essere delegato, per iscritto, dal Presidente del Consiglio dell'Ordine a convocare l'ODM e lo presiede in tutti i casi nei quali il Presidente del Consiglio dell'Ordine non è presente. La delega può essere conferita per singole riunioni ed anche per periodi determinati ed è revocabile.

3-Il presidente o il Responsabile delegato convoca, a mezzo di posta elettronica o con altri strumenti di comunicazione telematica, l'assemblea dell'O.d.M, presiede e coordina le sedute del consiglio direttivo della camera arbitrale e di conciliazione.

4-Il Responsabile dell'ODM: a) a norma dell'art. 8 del D.Lgs. 28/2010, all'atto della presentazione della domanda di mediazione, designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti non oltre trenta giorni dal deposito della domanda;

b) provvede a quanto previsto dall'art. 7, comma 6 e dall'art. 8, commi 2 e 3 del D.M. 180/2010;

c) provvede a trasmettere al Responsabile della tenuta del registro degli organismi di mediazione istituito presso il Ministero della Giustizia le schede di valutazione di cui all'art. 7, comma 5, lett. b) del D.M. 180/2010;

d) provvede agli altri adempimenti previsti per il Responsabile dell'ODM dalla legge, dal presente Statuto e dal Regolamento di procedura dell'ODM. 2.

5-Il Responsabile dell'ODM nell'esercizio delle sue funzioni ed attività mantiene un costante collegamento e confronto con il Presidente del Consiglio dell'Ordine al quale è tenuto a segnalare ogni anomalia o necessità.

6- In caso di assenza o impossibilità del Responsabile le sue funzioni sono svolte temporaneamente dal componente dell'ODM designato dal Presidente del Consiglio dell'Ordine.

Art. 7 Funzioni del Segretario (in modifica dell'art. 4 dello statuto del 29.7.2011-approvato con delibera assunta in pari data dal C.d.o di Tempio Pausania)

1-Il Segretario coadiuva il Coordinatore, tiene il Registro delle Mediazioni, cura la redazione dei verbali delle sedute dell'Organismo, provvede alla custodia dei relativi Registri e conservazione dei fascicoli di ciascun procedimento; provvede al controllo della regolarità formale dei verbali stilati dal mediatore designato ed a tutti gli incombeni successivi alla conclusione del tentativo di mediazione; attende a tutte le funzioni amministrative ed in caso di sua temporanea assenza dal servizio è sostituito da altro impiegato presso la Segreteria del C.d.O.

Art. 8 funzioni del Tesoriere (in modifica dell'art. 4 dello statuto del 29.7.2011-approvato con delibera assunta in pari data dal C.d.o di Tempio Pausania)

Il Tesoriere dell' O.d.M ,coincidente con il Tesoriere del C.d.o, avvalendosi della Segreteria, si occupa di :

1-eseguire le delibere del direttivo nei settori di sua competenza, relativamente alla cura della Gestione economica della Cassa e dare esecuzione alle delibere di spesa del " Direttivo"

2- predisporre i bilanci;

3- svolgere i compiti attribuitigli dal Regolamento o da specifiche deleghe approvate dal Direttivo;

Art. 9 modalità di verbalizzazione delle riunioni e di deliberazione (in modifica dell'art. 7 dello statuto del 29.7.2011-approvato con delibera assunta in pari data dal C.d.o di Tempio Pausania)

1- Le riunioni del Consiglio direttivo sono verbalizzate in un apposito registro, che sarà numerato in ogni pagina, vidimato dal responsabile del direttivo dell' O.d.M. e custodito nella Segreteria dell' O.d.M.; in ogni caso è permesso l'uso di un programma telematico predisposto per la tenuta dei Registri e degli atti utili e necessari al funzionamento del O.d.M.

2- Il Consiglio direttivo dell'O.d.M. è da ritenersi validamente costituito con la presenza di almeno 4 componenti e delibera a maggioranza di voti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente del Consiglio dell'Ordine o, in caso di sua assenza alla riunione, quello del Responsabile dell'ODM.

Art. 10 L'Elenco dei Mediatori (in modifica dell'art. 9 dello statuto del 29.7.2011-approvato con delibera assunta in pari data dal C.d.o di Tempio Pausania)

1- Il Consiglio direttivo dell'O.d.M. si avvale di un suo elenco di Mediatori composto da avvocati iscritti nell'Albo degli Avvocati del Tribunale di Tempio Pausania che abbiano dichiarato la loro disponibilità a svolgere le funzioni di mediatore per l'Organismo.

2-La suddetta dichiarazione di disponibilità è revocabile con preavviso di almeno 2 mesi;

3-Il Consiglio direttivo dell'O.d.M. redige l'Elenco dei Mediatori sulla scorta delle istanze degli interessati provvisti dei requisiti di cui all'art.3 del regolamento dell'O.d.M e lo sottopone al C.d.O. per la ratifica, previa verifica dell'effettivo esercizio della professione di avvocato;

4-provvede inoltre periodicamente e comunque all'inizio dei mesi di giugno e di dicembre all'aggiornamento dell'Elenco dei Mediatori.

5-L'Elenco aggiornato deve essere inviato, entro 10 gg dalla ratifica del C.d.O., al Ministero competente.

Art. 11 Il Mediatore (in modifica dell'art. 9 dello statuto del 29.7.2011-approvato con delibera assunta in pari data dal C.d.o di Tempio Pausania)

1- Il Mediatore deve essere: - un avvocato iscritto all'albo degli avvocati di Tempio Pausania da almeno due anni, deve aver frequentato con esito positivo un corso specifico di formazione per mediatore e conciliatore in conformità a quanto prescritto dal D.M. n. 180/2010 e dal D.Lvo 4.3.2010 n.28 e successive modifiche e integrazioni;

2- Il Mediatore non deve: - aver riportato condanne definitive per delitti non colposi; - aver riportato condanna a pena detentiva anche per contravvenzione negli ultimi due anni; - aver riportato condanne a pena detentiva, applicata su richiesta delle parti non inferiore a sei mesi; - essere incorso nella interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici; - essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza; - aver riportato sanzioni disciplinari diverse dall'avvertimento nei due anni precedenti a far data dalla definitività della sanzione. Nel caso di sospensione il termine è elevato a cinque anni a decorrere dalla fine della esecuzione.

3- Il Mediatore deve comunicare prontamente e per iscritto al Direttivo dell'O.d.M qualsiasi variazione relativa ai propri requisiti professionali e personali come dichiarati al momento dell'iscrizione nell'elenco dei mediatori;

4- Il mediatore non può prestare servizio per più di 5 O.d.M;

Art. 12 Degli obblighi del Mediatore

1- Al Mediatore e ai suoi ausiliari è fatto divieto di assumere obblighi o diritti connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, ad eccezione di quelli strettamente inerenti alla prestazione dell'opera;

2- Al Mediatore è fatto divieto di percepire compensi direttamente dalle parti.

3- Al Mediatore è fatto, altresì, obbligo di: a) sottoscrivere per ciascun affare per il quale è designato una dichiarazione di imparzialità e di insussistenza di motivi di incompatibilità con l'incarico da assumere; b) informare immediatamente l'O.d.M. e le parti dell'affare in corso di trattazione delle vicende soggettive di possibile pregiudizio all'imparzialità nello svolgimento della mediazione; c) formulare la proposta di conciliazione nel rispetto dell'ordine pubblico e delle norme imperative d) corrispondere immediatamente ad ogni richiesta organizzativa dell'O.d.M.

4- Attenersi al regolamento dell'O.d.M ed al codice etico;

TITOLO II

PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE

Art. 13 disciplina dell'O.d.M richiamo al regolamento di mediazione e approvazione modifiche

1- L'O.d.M applica al procedimento le norme previste dal regolamento di mediazione dell'O.d.M;

2-Le modifiche al regolamento di mediazione conseguono ad una deliberazione del C.d.o, anche su proposta dell'Organismo di Mediazione;

4- Il Responsabile dell'Organismo di mediazione cura la trasmissione al Ministero di Grazia e Giustizia di ogni modifica del Regolamento intervenuta successivamente all'iscrizione nel Registro;

TITOLO III

Art. 14 dei Mezzi dell'O.d.M

1- Per lo svolgimento delle sue funzioni l'O.d.M, utilizza strumenti, mezzi e personale del C.d.O. E' tenuto a dotarsi di un registro, anche informatico, su cui annotare le entrate e le uscite;

art. 15 Entrate e Uscite

1- Costituiscono entrate dell'O.d.M i proventi derivanti dall'attività di mediazione;

2- Costituiscono uscite dell'O.d.M i compensi debitamente fatturati dei Mediatori;

3- Sia le entrate e sia le uscite confluiscono nel bilancio del C.d.O previo controllo ed approvazione del rendiconto contabile finanziario dell'O.d.M;

art. 16 Delle Entrate

1- Le entrate dell'O.d.M sono utilizzate per compensare le maggiori uscite del C.d.o, derivanti dalle attività del C.d.O, in particolare per le seguenti voci di bilancio:

a) **Spese personale** : ossia incentivi , straordinari, indennità speciali per i dipendenti dell'Ordine assegnati all'O.d.M;

b) **spese di cancelleria**: ossia modulistica e cancelleria varia per l'attività dell'O.d.M;

c) **spese postali e telefoniche**: ossia maggiori spese postali e telefoniche derivanti dall'attività dell'O.d.M;

d) **altri costi**: ossia costi aggiuntivi non definibili derivanti dall'attività dell'O.d.M o necessari per garantire l'attività dell'O.d.M;

Art. 17 Controlli sulla gestione contabile dell'O.d.M

1- Il controllo sulla gestione contabile del O.d.M è affidata al C.d.O;

2- L'O.d.M è comunque tenuto a depositare , semestralmente, entro il 10. Luglio (semestre gennaio/ luglio), ed il 10.gennaio dell'anno successivo a

quello di riferimento (semestre luglio / dicembre), presso il C.d.O, il rendiconto contabile-finanziario della propria gestione.

- 3- Il C.d.O. entro dieci giorni dal ricevimento del rendiconto provvede, su relazione del segretario del C.d.o, alla sua eventuale approvazione.

Addi 10.6.2019

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO DEL C.D.O.

IL PRESIDENTE DEL C.D.O.